

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **300/1989** (ECLI:IT:COST:1989:300)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **12/04/1989**; Decisione del **17/05/1989**

Deposito del **25/05/1989**; Pubblicazione in G. U. **31/05/1989**

Norme impugnate:

Massime: **24498**

Atti decisi:

N. 300

## ORDINANZA 17-25 MAGGIO 1989

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e dell'art. 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento

civile vertente tra Torrione Gianni e Bich Edoardo ed altra, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Aloisi Domenico e Vesan Silvano ed altra, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989;

3) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Ricco Raffaele e Vesan Silvano ed altra, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti l'atto di costituzione di Ricco Raffaele nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con le tre ordinanze, di analogo tenore, indicate in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), assumendo che tali disposizioni, in quanto estendono alle regioni ad autonomia ordinaria e non anche alla Regione Valle d'Aosta il principio del doppio grado di giurisdizione in tema di contenzioso elettorale regionale, determinino una irragionevole disparità di trattamento a danno di quest'ultima;

che è altresì censurato, "di riflesso", l'art. 27 della legge 5 agosto 1962, n.1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), il quale prevede che contro la delibera assunta da detto Consiglio in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilità è ammesso ricorso giurisdizionale - in unico grado - alla Corte d'appello di Torino;

Considerato che la questione, già proposta dalla stessa Corte d'appello di Torino, è stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 1131 del 1988 in riferimento tanto alle disposizioni direttamente impugnate, non applicabili nel giudizio principale, quanto a quella in esso effettivamente applicabile - e cioè l'art. 27 della legge n. 1257 del 1962 - "poiché non è dato comprendere, in assenza di qualunque motivazione sul punto, rispetto a che cosa, in quali sensi e per quali effetti tale norma sia impugnata 'di riflesso'";

che, poiché con le tre predette ordinanze la questione è riproposta nei medesimi termini e con identica prospettazione, essa va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) e, "di riflesso", dell'art. 27 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con tre ordinanze emesse il 30 settembre 1988 (r.o. nn. 1, 2, 3 del 1989).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*